Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 6 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 234 DEL 6 OTTOBRE 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Società finanziamenti esteri « S.V.E.A. » (già Società per lo sviluppo economico dell'Albania), in Roma:** Obbligazioni del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7,50 % - 1925 - sorteggiate il 15 settembre 1939-XVII. — **Serenissima Repubblica di San Marino:** 54ª Estrazione del prestito a premi. — **Società tramvie elettriche liguri « S.T.E.L. », in Sanremo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1939-XVII. — **Società romana per la fabbricazione dello zucchero, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1939-XVII e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Soc. an. Cotonificio Legler, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1939-XVII. — **Società anonima Consorzio macellatori di Milano:** Obbligazione sorteggiate il 20 settembre 1939-XVII. — **Società « C.I.L.S.A. » - Commercio Industria Latte Società Anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1939-XVII. — **Società anonima Ippolito & Pisani, in Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1939-XVII. — **Comune di Recco:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate per l'anno 1939-XVII. — **Consorzio nazionale per il credito di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1938-XVI, registro 27 Africa Italiana, foglio 314.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Barechi Adigh, buluc basci (38880) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc, guidava i propri uomini in un violento assalto alla baionetta, causando al nemico gravi perdite. Successivamente, nella conquista di una posizione, ferito, continuava a combattere fino al termine della lotta. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Ghebrai Asfaha, muntaz (46857) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — In combattimento dirigeva con perizia ed efficacia il tiro della sua mitragliatrice. Conteneva l'urto di forti nuclei avversari, mantenendo salda la posizione affidatagli. — Passo Uarieu, 21-22 gennaio 1936-XIV.

Mohamed Hussein, ascari del IV gruppo artiglieria montagna eritreo. — Ferito, continuava a disimpegnare le mansioni di puntatore di batteria, sotto il fuoco avversario, finchè non veniva sostituito. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Salomon Zeregabriel, muntaz (37806) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — In combattimento contro soverchianti forze nemiche, visto in pericolo il gagliardetto del battaglione, coraggiosamente, con altri pochi ardimentosi, si lanciava all'arma bianca, fugando il nemico e salvando il gagliardetto. — Passo Uarieu, 29 gennaio 1936-XIV.

Uoldegabriel Salomon, muntaz (59197) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Per tutta la durata di un aspro combattimento, noncurante del pericolo, attraversava zone battute dal fuoco nemico per recapitare ordini. Caduto ferito un compagno, si lanciava per soccorrerlo e pur essendo a sua volta colpito, lo trasportava in luogo coperto. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Daud, muntaz (58450) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Capo arma tiratore, d'iniziativa portava la propria arma in una posizione dominante dalla quale infliggeva gravi perdite al nemico, fugandolo. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Adem Omar, muntaz (59224) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, in un combattimento si prodigava con instancabile energia, dando prova di calma e sprezzo del pericolo. In un momento critico animava i suoi ascari, trascinandoli con l'esempio al contrattacco e riuscendo a mettere in fuga il nemico. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Adzù Maconnen, muntaz (31660) del IV battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, dimostrava in combattimento contro numeroso nemico, calma e coraggio; raggiungeva di slancio l'obiettivo assegnatogli, procurando all'avversario gravi perdite. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Alì Omar, ascari (63201) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Ferito il tiratore di una mitragliatrice lo sostituiva e con sprezzo del pericolo si spostava sul fianco del nemico, infliggendogli perdite. In successivi sbalzi, era esempio di calma e coraggio. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Araià Uoldesillassè, ascari del XIII battaglione eritreo. — In aspro combattimento sostituiva il tiratore ferito, battendo nuclei avversari con raffiche aggiustate ed efficaci. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Asghedom Uoldù, muntaz (50241) del comando II brigata eritrea. — Porta ordini al comando di una brigata eritrea, in vari fatti d'arme, si prodigava infaticabilmente nell'adempimento del proprio dovere. In una minaccia di avvolgimento avversario del comando di brigata, partecipava al contrattacco, con pochi ascari, contribuendo a sventare il tentativo. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Barachi Cahsè, ascari (63235) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Sempre primo ove maggiore era il pericolo e dove più intensa ferveva la lotta, si distingueva per coraggio ed ardimento. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Berhè Bahtà, ascari (63259) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Conducente, compreso della necessità di rifornire la compagnia di munizioni, noncurante del pericolo, attraversava zone battute portando le munizioni sulla linea. Prendeva poi parte al combattimento distinguendosi. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Debessai Ferezghi, ascari (63971) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — In combattimento si distingueva per coraggio e valore. Nell'infuriare della lotta, con canti di guerra e col suo sereno contegno, incitava i compagni alla lotta. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Embaiè Tesfan, ascari (60391) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Instancabile percorreva la linea, recapitando ordini del comandante la compagnia, sotto il fuoco nemico. Partecipava coraggiosamente, fra i primi, a due violenti assalti alla baionetta e portava più tardi e per più volte munizioni ai reparti. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Ghebrè Uoldegherghis, muntaz (9749) del X battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Già volontario nel 1896, si arruolava nuovamente alla vigilia della campagna. Porta ordini, si prodigava infaticabilmente, percorrendo più volte, in combattimento, zone battute dal fuoco avversario. — M. Zeban Kerketà, 20 gennaio 1936-XIV.

Gheremedin Sebhat, ascari del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Durante un vivace combattimento, accorreva ove più ferveva la lotta, sprezzante del pericolo, animando col suo esempio i compagni. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Gheresghier Cheletè, muntaz (45160) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, alla testa dei dipendenti si slanciava all'assalto, dando esempio di valore e sprezzo del pericolo. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Gherezghier Adgù, ascari (61019) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Dopo aver partecipato coraggiosamente a due assalti alla baionetta, spostando opportunamente l'arma, svolgeva efficaci azioni di fuoco contro il nemico che tentava più volte di riprendere le posizioni. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Hailù Gunnu, sciumbasci (6994) del X battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Sciumbasci addetto al rifornimento munizioni, dando prova di sprezzo del pericolo e prodigandosi con zelo, attraversava più volte zone battute dal fuoco avversario, per espletare il suo compito. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mesghennà Zigtà, buluc basci (47671) del IV battaglione eritreo. — Segnalatore del comando di un battaglione eritreo, durante tutto lo svolgersi di un'azione si prodigò infaticabilmente alla trasmissione di ordini e notizie, mantenendo continuo collegamento con i reparti. In un momento critico della lotta, partecipò al contrattacco, dimostrando sprezzo del pericolo. — Amba Kanat, 20 gennaio 1936-XIV.

Ogbanchiel Chidanè, muntaz (18091) del VI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Trascinava con slancio i propri ascari contro numeroso nemico infliggendogli gravi perdite. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Omar Mohamed, buluc basci (48109) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Capo arma di M. L., durante un lungo combattimento, si dimostrava esecutore di ordini calmo e sereno, riuscendo col suo fuoco sempre ben diretto, a infliggere gravi perdite all'avversario. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Saleh Alì, ascari (63097) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Porta arma tiratore, durante un lungo combattimento, dirigeva fuoco efficace contro il nemico che preponderante di numero incalzava. Spostava più volte la mitragliatrice, per sventare minacce di nuclei avversari, cui infliggeva perdite. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Said Hamed, ascari (67491) del XIII battaglione eritreo. — In aspro combattimento si distingueva per coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Serechè Alì, buluc basci (32801 del IV battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Graduato più anziano del plotone, era di valido ausilio per tutto il combattimento al suo ufficiale, dimostrando iniziativa, entusiasmo, sprezzo del pericolo. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Teclaimanot Uoldeioannes, muntaz (22646) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Addetto allo scaglione munizioni di un reparto eritreo, per tutta la durata di un aspro combattimento lasciava in custodia i quadrupedi ad un ascari e si portava in linea, combattendo valorosamente e catturando armi al nemico. Successivamente assicurava il rifornimento munizioni ai fucilieri. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Tedros Adlan, sciumbasci (20840) del IV gruppo artiglieria montagna eritreo. — Durante tre giornate di azione, animava gli ascari del reparto, prodigandosi instancabilmente ove maggiore era il pericolo, dando esempio di abnegazione e coraggio. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Tuccù Ghebriet, sciumbasci (13325) del X battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Comandante di plotone distaccato, raggiungeva sotto il fuoco nemico l'obbiettivo prestabilito, infliggendo all'avversario perdite e dimostrando perizia ed ardimento. — Zeban Kerketà, 20 gennaio 1936-XIV.

(3888)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. **1442**.

Riduzione in forma italiana delle denominazioni di trentadue Comuni della provincia di Aosta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di ridurre in forma italiana le denominazioni dei comuni di Allain, Antey-Saint-André, Arvier, Ayas, Bionaz, Brusson, Challant, Chambave, Chamois, Champorcher, Châtillon, Courmayeur, Donnaz, Doues, Etroubles, Gressoney, La-Magdeleine, La Thuile, Ollomont, Oyace, Pont-Bozet, Pré-Saint-Didier, Rhêmes, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Saint-Vincent, Torgnon, Valgrisanche, Valpelline, Valsavaranche, Valtournanche e Verrès;

Vedute le relative deliberazioni delle Amministrazioni comunali interessate e del Rettorato della provincia di Aosta;

Inteso il parere della Reale commissione per la revisione della toponomastica della Carta d'Italia;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le denominazioni dei suindicati trentadue Comuni della provincia di Aosta sono modificati come appresso:

Allain	in Alleno
Antey-Saint-André . . .	» Antei Sant'Andrea
Arvier	» Arviè
Ayas	» Aiàs
Bionaz	» Biona
Brusson	» Brussone
Challant	» Villa Sant'Anselmo
Chambave	» Ciambave
Chamois	» Camosio
Champorcher	» Campo Laris
Châtillon	» Castiglion Dora
Courmayeur	» Cormaiore
Donnaz	» Donàs
Doues	» Dovia d'Aosta
Etroubles	» Etroble
Gressoney	» Gressonei
La-Magdeleine	» La Maddalena d'Aosta
La Thuile	» Porta Littoria
Ollomont	» Ollomonte
Oyace	» Oiasse
Pont-Bozet	» Pianboseto
Pré-Saint-Didier . . .	» San Desiderio Terme
Rhêmes	» Val di Rema
Saint-Oyen	» Sant'Eugendo
Saint-Rhémy	» San Remigio
Saint-Vincent	» San Vincenzo della Fonte
Torgnon	» Torgnone
Valgrisanche	» Valgrisenza
Valpelline	» Valpellina
Valsavaranche	» Valsavàra
Valtournanche	» Valtornenza
Verrès	» Castel Verrès

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 152. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. **1443**.

Costituzione di un Consorzio di rimboschimento tra lo Stato, la provincia di Caltanissetta ed i comuni di Niscemi e Butera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Viste le seguenti deliberazioni:

a) dell'Amministrazione della provincia di Caltanissetta in data 27 settembre 1938, n. 38, approvata con decreto interministeriale, del 27 febbraio 1939, n. 15300, con la

quale si delibera la partecipazione al Consorzio provinciale di rimboschimenti per la durata di un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1939-40 a tutto l'esercizio 1943-44 con un contributo annuo di L. 10.000 (diecimila);

b) del comune di Niscemi in data 3 giugno 1939, n. 157, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 21 giugno 1939, n. 10741, con la quale modifica la precedente deliberazione 6 agosto 1938, n. 218, e delibera ora la partecipazione al Consorzio rimboschimenti in qualità di contribuente ordinario con una quota annua di L. 15.000 (quindicimila);

c) del comune di Butera in data 3 giugno 1939, n. 115, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 21 giugno 1939, n. 10738, con la quale modifica la precedente deliberazione 4 agosto 1938, n. 155, e delibera ora la partecipazione al Consorzio rimboschimenti in qualità di contribuente ordinario con una quota annua di L. 4000 (quattromila);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato e la provincia di Caltanissetta ed i comuni di Niscemi e Butera ai termini dell'art. 75 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la durata di un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1939-40 a tutto l'esercizio 1943-44, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 29.000 (ventinovemila) a decorrere dall'esercizio 1939-40 e sino a tutto l'esercizio 1943-44, da prelevarsi sul fondo stanziato al cap. 43 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1939-40 e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Caltanissetta per L. 10 000 (diecimila) del comune di Niscemi per L. 15.000 (quindicimila) e del comune di Butera per L. 4000 (quattromila).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 143. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. **1444.**

Modificazioni all'attuale ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1262;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 marzo 1926-IV, n. 548;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1926-IV, n. 1857;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931-IX, n. 287;

Visto il R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 803;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931-IX, n. 915;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1937-XV, n. 54;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni all'attuale ordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di conseguire l'unificazione dei ruoli stessi;

Considerata l'opportunità, per far salvi i rispettivi diritti ed interessi di carriera, di conseguire tale scopo col ridurre gradualmente lo speciale ruolo delle Nuove Costruzioni Ferroviarie ed aumentare proporzionalmente quelli dell'Amministrazione centrale e del Corpo Reale del genio civile;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le piante organiche del personale delle Nuove Costruzioni Ferroviarie, risultanti dalla tabella annessa al R. decreto 12 giugno 1931-IX, n. 915, vengono sostituite da quelle transitorie stabilite dall'unita tabella I, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per le finanze.

Il personale che eventualmente risulti in eccedenza ai posti del rispettivo grado è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le promozioni di grado continueranno ad essere conferite, per il personale delle Nuove Costruzioni Ferroviarie al quale è stato conservato il trattamento economico e giuridico della Amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 4 agosto 1924-II, n. 1262, e dell'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1926-IV, n. 1857, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'allegato *G* al regolamento per il personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, modificato con R. decreto-legge 20 agosto 1926-IV, n. 1494 e, successivamente, con R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Art. 3.

I posti di organico che, per effetto della graduale eliminazione del personale del ruolo delle Nuove Costruzioni Ferroviarie, si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'annessa tabella I verranno soppressi a partire dai gradi meno elevati e saranno portati in aumento nei gradi, gruppi e categorie corrispondenti dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile nelle proporzioni risultanti dall'annessa tabella II, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per le finanze, ad eccezione di quelli relativi al personale tecnico, operaio e di manovalanza, la cui eliminazione non comporta alcun aumento di posti in altri ruoli.

Art. 4.

I posti che si renderanno vacanti nel grado 8° di gruppo *A* e nel grado 12° di gruppo *C*, saranno portati in aumento nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, a partire dai gradi iniziali dei corrispondenti gruppi e con le modalità stabilite dall'articolo precedente, solo quando il competente Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza tenuta dopo il verificarsi di tali vacanze di posti, abbia ritenuto, a suo insindacabile giudizio, di non poter, per mancanza di concorrenti meritevoli del passaggio a categorie superiori, coprirli mediante promozione.

Art. 5.

Per il periodo di un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soprannumeri già esistenti o che si verificheranno nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiami dalla posizione di fuori ruolo, verranno riassorbiti in ragione della metà delle vacanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 144. — MANCINI

TABELLA I.

Piante organiche del personale delle Nuove Costruzioni Ferroviarie

Gruppo	Grado in base al R. D. Legge 7-4-1925 n. 405	Grado in base al R. D. Legge 11-11-1923 n. 2395	QUALIFICHE	Numero dei posti
A	1°	4°	Direttore generale	1
	2°	5°	Ispettori superiori	7
	3°	6°	Ispettori capi o Direttori capi divisione	17
	4°	7°	Capi sezione	32
	5°	8°	Consiglieri o Consiglieri tecnici	86
	6°	9°	Primi segretari o Primi segretari tecnici	
	7°	10°	Segretari o Segretari tecnici	
			TOTALE	143
B	6°	9°	Aiutanti amministrativi principali	42
			Aiutanti tecnici principali	
			Disegnatori principali	
			Assistenti principali	
	7°	10°	Primi aiutanti amministrativi	74
			Primi aiutanti tecnici	
			Primi disegnatori	
			Primi assistenti	
	8°	10°	Aiutanti amministrativi	79
			Aiutanti tecnici	
			Disegnatori	
			Assistenti	
	10°	11°	Vice aiutanti amministrativi	
			Vice aiutanti tecnici	
			Disegnatori aggiunti	
			Assistenti aggiunti	
			TOTALE	195
C	6°	9°	Archivisti capi	10
	7°	10°	Archivisti principali	30
	8°	10°	Primi archivisti	135
			Primi aiuti disegnatori	
			Primi sorveglianti	
	10°	11°	Archivisti	
			Aiuti disegnatori	
			Sorveglianti	
			Archiviste	
	11°	12°	Aiuti disegnatori aggiunti	
			Sorveglianti aggiunti	
			Applicati	
			Applicate	
			TOTALE	175

Segue TABELLA I.

Gruppo	Grado in base al R. D. Legge 7-4-1925 n. 405	Grado in base al R. D. Legge 11-11-1923 n. 2395	QUALIFICHE	Numero dei posti
—			*Personale subalterno*	
	12°	—	Primi commessi	11
	13°	—	Commessi	15
	14°	—	Uscieri	22
	15°	—	Inservienti	16
			TOTALE	64
—			*Personale tecnico*	
	6°	—	Capi tecnici principali	1
	7°	—	Capi tecnici di 1ª classe	1
	8°	—	Capi tecnici di 2ª classe	2
	9°	—	Capi tecnici di 3ª classe	2
	10°	—	Sotto capi tecnici di 1ª classe	6
	11°	—	Sotto capi tecnici	
			TOTALE	12
—			*Personale operaio*	
	13°	—	Operai di 1ª classe	17
	14°	—	Operai	24
	15°	—	Aiutanti operai	2
			TOTALE	43
—			*Personale di manovalanza*	
	15°	—	Manovali	40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

TABELLA II.

Tabella indicante i posti da portare in aumento nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile in dipendenza della graduale riduzione dello speciale ruolo delle Nuove Costruzioni Ferroviarie.

Gruppo	GRADO in base al R. D. Legge 11-11-1923 N. 2395	Posti da portare in aumento nel Ruolo dell'Amministrazione Centrale	Posti da portare in aumento nel Ruolo del Corpo Reale del Genio civile		
A	4°	1	—		
	5°	3	4		
	6°	4	13		
	7°	7	25		
	8°	6	14		
	9°	8	25		
	10°	8	25		
	11°		—		
	TOTALI...	37	106		
			Geometri	Ragionieri	
B	9°	—	37	5	
	10°	—	138	15	
	11°				
	TOTALI...	—	175	20	
		Personale d'ordine	Disegnatori	Assistenti	Personale d'ordine
C	9°	3	1	4	2
	10°	10	6	20	9
	11°	15	7	26	12
	12°	15	7	26	12
	TOTALI...	43	21	76	35
Personale subalterno	Primi commessi	3	8		
	Commessi	5	10		
	Uscieri	7	15		
	Inservienti	5	11		
	TOTALI...	20	44		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1445.
Istituzione della Fondazione scolastica « Emilio Truffi » presso il Regio provveditorato agli studi di Milano.

N. 1445. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene istituita presso il Regio provveditorato agli studi di Milano la Fondazione scolastica « Emilio Truffi » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 giugno 1939-XVII, n. 1446.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta », in Enna.

N. 1446. R. decreto 28 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta » di Enna e ne viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1447.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della curazia di S. Pasqua (Santa Maria in Betlem) in Bagnolo, comune di San Pietro di Feletto (Treviso).

N. 1447. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Ceneda (ora Vittorio Veneto) in data 21 dicembre 1935-XIV, e 27 maggio 1938-XVI, di cui il primo con postilla in data 30 luglio 1938-XVI, relativi alla erezione in parrocchia della curazia di S. Pasqua (Santa Maria in Betlem) in Bagnolo, comune di San Pietro di Feletto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1448.
Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento provvisorio delle parrocchie di Sant'Agata in Valentina e dei S.S. Maria ed Ilario in Cossinino, nel comune di Comunanza del Littorio (Ascoli Piceno).

N. 1448. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Fermo in data 22 dicembre 1937-XVI, integrato con postilla in data 4 maggio 1939-XVII, relativo al raggruppamento in via provvisoria delle parrocchie di Sant'Agata in Valentina e dei S.S. Maria ed Ilario in Cossinino, entrambe in comune di Comunanza del Littorio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1449.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo, alla borgata Pietralata in Roma.

N. 1449. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vicario Generale di Sua Santità in data 23 settembre e 6 ottobre 1938-XVI, di cui il primo con postilla 18 aprile 1939-XVII, relativi alla erezione della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo, alla borgata Pietralata in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1939-XVII.
Nomina di membri del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1006;
Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1938-XVI, registro n. 7, foglio n. 249, col quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani;
Vista la lettera del Ministro per le finanze n. 118790 in data 15 luglio 1939-XVI;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono chiamati quali sindaci effettivi i signori:

Gr. uff. rag. Malagoli Evaristo, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Gr. uff. rag. Di Taranto Modestino, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze;
Comm. dott. Cordella Luigi, ispettore generale nel Ministero delle corporazioni,

e quali sindaci supplenti i signori:

Cav. rag. Bertero Romualdo, consigliere nel Ministero delle finanze;
Dott. Giuseppe Gallo, 1° segretario nel Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4343)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 30 giugno 1939-XVII.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Collegno ad alienare dal suo patrimonio alcuni titoli di rendita del Consolidato 3,50

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il Patronato scolastico di Collegno (Torino) inoltrò il 26 marzo 1936-XIV regolare domanda alla cessata Presidenza centrale dell'O.N.B. per ottenere l'autorizzazione ad alienare titoli di Stato per l'importo nominale di L. 65.000, ed il cui realizzo doveva essere versato a quel Comitato comunale dell'O.N.B. quale contributo per la costruzione della Casa del Balilla;

Tenuto presente che per la distruzione dei documenti dovuta a causa di forza maggiore non fu possibile concedere la richiesta autorizzazione;

Vista la analoga domanda inoltrata dal suddetto Patronato al Comando generale della G.I.L. il 30 marzo 1939-XVII;

Ritenuto che, ormai, per l'impegno assunto dal Patronato di Collegno, si rende indispensabile autorizzarlo alla operazione di cui sopra;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 28 dicembre n. 2566;

Decreta:

Il Patronato scolastico di Collegno è autorizzato ad alienare dal suo patrimonio L. 65.000 nominali di titoli di rendita del Consolidato 3,50 % ed a versare il realizzo a quel Comando della G.I.L. di Fascio quale contributo per la costruzione di quella Casa della G.I.L., nei locali della quale il Patronato medesimo troverà, come trova, sede per i propri uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4339)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6526 — Data: 1º febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Grandillo Michele fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2995 — Data: 27 giugno 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Iorio Giovanni di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5093 — Data: 18 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Natalini Enrico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 10 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ric. — Intestazione: Gazzano Gilberto di Giov. Battista — Titoli del Debito pubblico: 10 cartelle fer. Med. 3 %, capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 281 — Data: 25 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Bova Carmela fu Giuseppe e Papaleo Giuseppe fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati red. 3,50, capitale L. 37.900.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4352)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 197

del 2 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,60
Francia (Franco)	45 —
Svizzera (Franco)	447,50
Argentina (Peso carta)	4,67
Belgio (Belga)	3,3375
Canadà (Dollaro)	17,79
Danimarca (Corona)	3,83
Germania (Reichsmark)	7,635
Norvegia (Corona)	4,5045
Olanda (Fiorino)	10,5525
Portogallo (Scudo)	0,7236
Svezia (Corona)	4,72
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,5977
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,275
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	48,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,325
Id. Id. 5 % (1936)	91,325
Rendita 5 % (1935)	89,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,60
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,275

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate (Benevento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, con sede in Fragneto l'Abate, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor Raffaele Cocchiarella è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, con sede in Fragneto l'Abate (Benevento), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4315)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Borgomanero (Novara)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Borgomanero, con sede in Borgomanero, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il sig. geom. Guido Barcellini è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Borgomanero, con sede in Borgomanero (Novara), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4316)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Istonio (Chieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Istonio, con sede in Istonio, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor rag. Riccardo Roccioletti è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Istonio, con sede in Istonio (Chieti), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4317)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Atessa (Chieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Atessa, con sede in Atessa, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il sig. rag. Riccardo Roccioletti è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Atessa, con sede in Atessa (Chieti), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4318)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Francavilla a Mare (Chieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Francavilla a Mare, con sede in Francavilla a Mare, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il sig. rag. Riccardo Roccioletti è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Francavilla a Mare, con sede in Francavilla a Mare (Chieti), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4319)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Orvieto (Terni)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Orvieto, con sede in Orvieto, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor dott. Vittor Ugo Fracassini è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4320)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di capotecnico chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929-VII, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del Servizio chimico militare, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 338;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 marzo 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, riguardante la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, ad un posto di capotecnico chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4, per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto articolo 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'esero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

b) di anni 9 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Detto limite massimo di età è altresì, superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utili a pensione, o riscattabile a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

A coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di 4 anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano fra loro, ma sono concessi in aggiunta a quelli eventualmente spettanti ai candidati a termine del secondo e terzo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al somma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento del servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;
2° i documenti annessi alle domande;
3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali oppure da ex sezioni industriali, o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici o titoli di studi chimici superiori;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui a l'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 147. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Detto documento dovrà contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dall'Amministra-

zione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle colonie e possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dello inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quella pratica saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quella pratica, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e in quella pratica, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente articolo 4.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 e dal Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Se allo scadere del periodo di esperimento il vincitore del concorso fosse invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Al vincitore del concorso assunto in prova, a termine dello articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII, del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, qualora vi abbia diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038 ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1719, convertito in legge con la legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 551.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
A. PARIANI

PROGRAMMA DI ESAME
per il concorso a capotecnico chimico aggiunto.

PROVA SCRITTA

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

PROVA PRATICA

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi con relazione scritta.

PROVA ORALE.

1) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi).

2) Nozioni di statistica (statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).

3) Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti rispettivi programmi particolari:

a) Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico: polimoni, sistemi di equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative.

Geometria piana: rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenze; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudini.

Geometria solida; angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

b) Fisica ed elettricità:

Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica - Generalità - Principio di Pascal - Torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi.

Principio di Archimede - Peso specifico, densimetri - Vasi comunicanti - Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica - Peso e densità dei gas - Pressione atmosferica - Barometri - Legge di Boyle e Mariotte - Manometri - Macchine pneumatiche - Pompe - Aerostati.

Acustica Cause, propagazione e velocità del suono - Riflessioni del suono - Eco e risonanza - Caratteri distintivi dei suoni.

Ottica - Luce e sua propagazione - Velocità della luce, riflessione e rifrazione - Specchi piani e lenti - Microscopi - Prismi - Cannocchiali - Telescopi - Decomposizione della luce - Spettro solare - Colori.

Termologia - Calore, temperature e rispettive unità - Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi - Termometri, pirometri, calorimetri - Calori specifici - Poteri calorifici - Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamento di stato - Fusione - Solidificazione - Fenomeni particolari delle leghe - Vaporizzazione - Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati - Evaporizzazione - Ebollizione - Magnetismo - Calamite naturali ed artificiali - Masse e forze magnetiche, induzione magnetica - Magnetismo terrestre - Bussola.

Elettrostatica - Fenomeni di elettrizzazione - Elettroscopi - Masse e forze elettriche - Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori - Induzione elettrostatica - Potenziale elettrico, elettrometri - Capacità elettrostatica - Condensatori - Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Forze elettromotrici - Correnti elettriche - Legge di Ohm - Effetto termico delle correnti - Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici - Legge di Faraday - Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo Azioni magnetiche delle correnti - Solenoidi elettromagnetici - Correnti di induzione - Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili ed alternate

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continua ed alternata - Eccitazione

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti - Convertitori.

Principali tipi di accumulatori industriali - Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche - Illuminazione ad arco o ad incandescenza - Campanelli elettrici - Telefoni - Telegrafo Morse.

4) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa) - Per tale esame facoltativo la Commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai nn. 1, 2 e 3 centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N.B. — La Commissione stabilirà, di volta in volta, i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
A. PARIANI

(4358)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a quattro posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nella Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1337, concernente modificazioni all'organico del personale civile di gruppo *A* dell'Istituto geografico militare;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, riguardante la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVI, n. 274;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, concernente la autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto articolo 4 e che, alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al

5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

b) [illegible] anni 9 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa n[illegible]onale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

A coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di 4 anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano fra loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio presso l'Istituto geografico militare in qualità di ufficiali di complemento richiamati, l'anzidetto limite massimo di età è elevato ad anni 40, sempre chè gli ufficiali stessi non si trovino nelle condizioni per poter fruire, per l'ammissione al detto concorso, di un limite massimo di età ancora più elevato di anni 40 in dipendenza di altre disposizioni più favorevoli.

Gli elevamenti d'età previsti dal secondo, terzo, quarto e sesto comma del presente articolo si applicano soltanto sul limite massimo normale di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione, anche in Colonia, ed indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in ingegneria o in matematica;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, e idoneo al servizio anche in colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Detto documento dovrà contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rila-

sciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualità di ufficiali di complemento richiamati presso l'Istituto geografico militare, dovranno presentare un certificato rilasciato dalla direzione del predetto Istituto, comprovante il servizio stesso, a meno che esso non risulti dallo stato di servizio militare.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

È, peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle Colonie e Possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

È fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e all'art. 9 qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Firenze e consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale giusta il programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato almeno 7 decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi.

Per la valutazione dei titoli dei candidati ogni componente la Commissione esaminatrice disporrà di dieci punti.

La somma dei punti attribuiti dai componenti della Commissione esaminatrice per i titoli, divisa per il numero dei componenti stessi, costituirà il punto definitivo assegnato al candidato per i titoli.

Sarà valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente prestato presso l'Istituto geografico militare per lavori geodetici, in qualità di ufficiali di complemento richiamati.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati, risultante dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta e in quella orale, aumentata del punto assegnato per i titoli.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVII, n. 610, e dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 61 e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925-IV;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XV, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137,

rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925-IV, incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione dalla data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII, del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 551.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 agosto 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
A. PARIANI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

a 4 posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare

PROVA SCRITTA.

Geodesia.

a) Nozioni di geometria differenziale - Coordinate curvilinee - Curvatura della superficie - Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari - Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica.

b) Teorema di Lègendre per la risoluzione di triangoli geodetici - Trigonometria sferoidica - Coordinate geodetiche rettangolari;

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione - Teorema di Daby.

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione;

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica - Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

N.B. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta e su nozioni di statistica (statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
A. PARIANI

(4359)

REGIA PREFETTURA DI PESARO - URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto bandito in data 31 dicembre 1937-XVI, n. 30508, per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

La approva come segue:

1)	Dott. Adversi Riccardo	con punti	58,31
2)	» Di Clemente Guglielmo	»	57,12
3)	» Buzzi Francesco	»	54,72
4)	» Rinaldini Gaetano	»	54,56
5)	» Borsatti Ezio	»	54,12
6)	» Cava Evaristo	»	53,27
7)	» Cavalli Vittorio	»	49,50
8)	» Rossi Aldo	»	48,06
9)	» Marrè Domenico	»	47,45
10)	» De Rosa Francesco	»	41,93

Pesaro, addì 18 settembre 1939-XVII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1939-XVII, n. 11728, col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 31 dicembre 1937-XVI, n. 30508, per i posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Visto l'art. 51 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le domande dei concorrenti riconosciuti idonei;

Dichiara vincitori del concorso, e per le sedi indicate, i seguenti medici chirurghi:

1) Dott. Adversi Riccardo, 1° graduato con punti 58,31, residente a S. Angelo in Vado, per la seconda condotta di Macerata Feltria;

2) Dott. Di Clemente Guglielmo, 2° graduato con punti 57,12, residente a S. Costanzo, per la condotta periurbana di Fano;

3) Dott. Buzzi Francesco, 3° graduato con punti 54,72, residente a Boscomarengo, Villa Bellavista, provincia di Alessandria, per la condotta urbana di Urbino;

4) Dott Rinaldini Gaetano, 4° graduato con punti 54,56, residente a Cartoceto, per la condotta di Piobbico;

5) Dott. Borsatti Ezio, 5° graduato con punti 54,12, residente a Frontone Serrà, per la condotta rurale di Pergola comprendente le frazioni Montevecchio, Monterolo e Cartoceto.

Pesaro, addì 18 settembre 1939-XVII

Il Prefetto

(4281)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.